

## Presentazione

---

L'illegalità incide pesantemente sulla crescita economica del nostro Paese, condiziona le attività delle imprese, la crescita del capitale umano, la competizione internazionale del sistema economico in generale. Secondo il Sole 24 Ore (fonte rapporto sulla situazione sociale e dell'occupazione della Commissione europea) l'economia illegale vale in Italia tra il 6 ed il 7% del PIL; ma anche la "virtuosa" Germania non sta meglio con un 4-5%. Tutto ciò inibisce, anche gli investimenti esteri in Italia con un'incidenza negativa, (mancati investimenti) di circa 16 miliardi di lire (fonte *Sole 24 ore*, 15 gennaio 2015). Più in generale, si può affermare che il rischio della mancata osservanza della legalità si acuisce nelle fasi avverse del ciclo economico. I danni che essa produce, inoltre, sono amplificati dall'immissione dei proventi dei reati, mediante riciclaggio e autoriciclaggio, nel circuito economico legale. L'ipotesi più accreditata è certamente quella dell'esistenza di un "ciclo di vita del crimine" che, per completare il suo ciclo nefasto, deve convertirsi, attraverso il "riciclaggio", in entità economiche apparentemente lecite.

Oggi la lotta alla criminalità economica si sviluppa in un contesto di maggiore consapevolezza della diffusione e della gravità del fenomeno. Da tempo si è infatti cominciato a dubitare della possibilità di convivere con la mafia, ma soltanto adesso si comincia a dubitare della possibilità di convivere con la corruzione e la criminalità economica (evasione fiscale, lavoro in nero, bancarotta). Queste ultime insieme alla mafia sono tre facce della stessa realtà, sono strettamente connesse tra loro e sviluppano una forte energia sinergica, sono un triangolo in cui si è perso il senso della legalità e dei valori fondamentali, necessari per la convivenza e la coesione sociale. Tuttavia mentre rispetto alla mafia si è registrata una fortissima reazione da parte della collettività e da parte del legislatore: si pensi alle leggi sui collaboratori di giustizia, alle videoconferenze nei processi di criminalità organizzata, alla cattura di latitanti storici, ai maxi processi, al regime del carcere duro, alle misure di prevenzione antimafia, personali e patrimoniali, alle confische ed al codice antimafia del 2011, diversa è la situazione sul fronte della corruzione e della criminalità economica soprattutto per ciò che concerne la percezione della "dannosità" del fenomeno.

Nel nostro Paese, l'attenzione normativa al fenomeno del riciclaggio affonda le radici nella legge n. 197 del 1991. Si è da allora sviluppato un lungo percorso che è andato a completarsi con l'emanazione del d.lgs. n. 231/2007, attuativo della Direttiva europea del 2005. Il decreto costituisce il cardine della disciplina nazionale antiriciclaggio: ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'approccio basato sul rischio, che richiede di graduare il livello delle difese alle situazioni specifiche, oltre che alla natura dei soggetti, dei prodotti e dei servizi resi; ha rafforzato gli obblighi di collaborazione, prevedendo scambi informativi tra le Autorità e i destinatari delle disposizioni; ha istituito l'Unità di Informazione Finanziaria.

La normativa si è completata con la recente legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter (autorriciclaggio): *“Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni, la multa da euro 5 mila a 25 mila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Più recentemente, il 24 giugno 2016, è stata pubblicata la versione aggiornata della raccomandazione GAFI n. 8 e della relativa nota interpretativa in materia di rischio di finanziamento del terrorismo con riferimento al settore no-profit. I nuovi standard internazionali, in linea con l'approccio basato sul rischio, raccomandano un'attenta individuazione delle organizzazioni no-profit che presentano vulnerabilità elevate in materia di finanziamento del terrorismo. La selezione delle organizzazioni no-profit da sottoporre a monitoraggio e controllo in funzione di un profilo di rischio alto mira a scoraggiare i possibili utilizzi illeciti delle organizzazioni stesse salvaguardando, al contempo, le attività non a scopo di lucro, che assumono un ruolo rilevante in numerosi sistemi economici e sociali a livello globale.

La tematica del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, come è facile dedurre, è un tema economico e giuridico: due temi che il volume *“L'economia del riciclaggio e dell'autoriciclaggio: tra normativa nazionale e direttive comunitarie”* curato da Bernardino Quattrocioni ed edito dalla Giappichelli, sono ben rappresentati e sviluppati quasi fossero un'endiadi dello stesso tema. Il volume raccoglie le migliori lezioni del corso di alta formazione promosso dall'Università La Sapienza e dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza. Il volume non vuole essere un mero esercizio accademico o un testo da inserire nella biblioteca in uno spazio vuoto, quanto un manuale scientifico e divulgativo delle migliori prassi in tema di lotta al riciclaggio ed all'autoriciclaggio. I contributi che compongono il libro, infatti, sono il frutto di esperienze e studi di Accademici, Ma-

gistrati delle Procure italiane e Ufficiali della Guardia di Finanza che ogni giorno si ritrovano a “combattere” quella criminalità diffusa, anche non solo dedita ai reati contro l’economia, che minano lo sviluppo e la competitività del sistema Italia.

Roma, 22 novembre 2016

Lucia Aielli  
Magistrato – Consigliere della Corte di Cassazione



## Ringraziamenti

---

I ringraziamenti in alcuni casi sono un esercizio retorico o una *captatio benevolentiae*, in questo caso invece sono il giusto riconoscimento di un debito intellettuale alle Istituzioni ed alle Persone che mi hanno aiutato, stimolato a promuovere il primo corso di alta formazione in “antiriciclaggio”, inserito nell’offerta formativa di una Università <https://web.uniroma1.it/antiriciclaggio/>.

Il primo ringraziamento è dovuto all’Università “Sapienza” di Roma ed al “Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza”, che mi hanno consentito di sottoscrivere la convenzione alla base del Corso, consentendo di porre le basi per la didattica e la ricerca scientifica.

Ma sono gli Uomini che consentono alle Istituzioni di muoversi; un ringraziamento al Gen. D. Carmine Lopez ed al Gen. D. Bruno Buratti, comandanti regionali Lazio unitamente al Proff. Luigi Frati ed Eugenio Gaudio, precedente ed attuale Rettore della Sapienza che hanno sottoscritto la convenzione. Il ringraziamento va anche per aver consentito di l’uso dei segni distintivi in questo volume.

Un riconoscimento particolare lo devo al Col. Giovanni Reccia, comandante provinciale di Latina e referente per il Comando Generale per il Corso e membro anche del comitato scientifico, a cui devo molto dell’impostazione didattica e scientifica.

Non di meno devo ringraziare tutti i Membri del Comitato Scientifico che, a vario titolo, hanno contribuito a far crescere il Corso: Ciro Santoriello che molto ha contribuito a migliorare l’impostazione scientifica, Ranieri Razzante per la sua didattica sempre coinvolgente, unita a quella tracciante di Roberto Pennisi, Alessandro Popoli per aver creduto in questo Corso sin dall’inizio, Pina Murè che ha portato l’esperienza personale negli studi bancari, Fabrizio Proietti per il contributo a delimitare il ruolo dei professionisti; *last but not least* Alessandro Ceci e Maurizio Calvi: i primi a sollecitarmi un corso sul riciclaggio ed i primi a credere nel progetto didattico.

Ma tutto il Corso non si sarebbe potuto svolgere senza l’aiuto di Giovanna Fortunato che ha ordinato con me tutta la didattica, mi ha aiutato a promuovere tutti i convegni e senza Alessandro Mastrogiovanni che mi ha supportato nelle

prime fasi del corso, di cui spesso ho messo a dura prova la pazienza. A loro due, che mi conoscono da quando sono entrato nella Sapienza come giovane ricercatore, un ringraziamento di affetto sincero.

Ringrazio i responsabili del coordinamento dei corsi, Luca Pasqualino ed il Cap. Alice Raffo, tutti i docenti, i magistrati, gli studiosi e gli studenti che si sono succeduti, nonché tutti quelli che hanno contribuito inconsapevolmente ad animare il dibattito, a fornirmi notizie ed esperienze su un tema con il quale non mi ero mai confrontato ma che ho scoperto di grande influenza per quella economia che spesso definiamo, a torto o a ragione, “buona”.

Non posso dimenticare, infine, il mio amico Vincenzo Contri che mi ha permesso di incontrare i Tipi della Giappichelli, con cui abbiamo promosso una collana dal titolo “*Economia, Finanza e Diritto d’Impresa*”, in cui questo volume è inserito: senza il suo entusiasmo questo volume non avrebbe visto la stampa.

A tutti quelli che non ho ricordato chiedo in anticipo di leggermi con indulgenza.

Latina, Università Sapienza, 13 novembre 2016

## Introduzione al volume\*

---

La normativa di contrasto al riciclaggio e, la più recente, in tema di autoriciclaggio, è certamente uno dei cardini del contrasto alla criminalità organizzata ed alla lotta al terrorismo internazionale. L'evoluzione normativa, a partire dalla lontana legge di contrasto al fenomeno dei sequestri di persona, ha registrato notevoli evoluzioni, complice anche al spinta esercitata dalla normativa comunitaria. Il tema, che ad una prima lettura appare prettamente giuridico, in realtà è prima economico (come ebbe a dire **Roberto Pennisi** nella prima lezione del corso) e poi di fattispecie giuridica. Quello che appare evidente a chi cerca di contrastare il fenomeno è il "ciclo di vita del crimine"<sup>1</sup>; perché il reato spieghi i suoi frutti e necessario che si "ricicli" nel sistema economico nazionale o internazionale. Per questo anche a livello comunitario si cerca un'armonizzazione che ha prodotto nel nostro ordinamento l'art. 648-ter. Le regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri<sup>2</sup>.

Questo volume raccoglie in forma di contributi scientifici, gli studi e le esperienze di ricercatori, magistrati e forze dell'ordine che a vario titolo hanno preso parte al primo corso in antiriciclaggio svolto presso la Sapienza. Il volume, nel suo complesso, vuole essere una sintesi sul diritto e l'economia dell'antiriciclaggio e dell'autoriciclaggio sia in campo nazionale che in quello internazionale. Da questa considerazione l'idea del titolo: *Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale*. Il pregio del volume, se mai ve ne fosse uno, è

---

\* Di Bernardino Quattrococchi.

<sup>1</sup> In realtà esistono nell'economia criminale quasi le stesse regole che valgono nel commercio internazionale; esempio la consegna di una partita di droga può avvenire con la clausola fob (*free on board*), ovvero la merce viaggia a rischio del "venditore" fino alla sua consegna sulla nave oppure "*carriage paid to*", ovvero trasporto pagato fino ad un certo luogo.

<sup>2</sup> L'impegno antiriciclaggio dell'Unione Europea risale ai primi anni '90 e si è riflesso, nel corso di oltre due decenni, in tre Direttive, emanate nel 1991 (Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991, nel 2001 Direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001) e nel 2005 (Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005).

quello di unire la visione degli economisti con quella dei giuristi e, ad entrambe, le esperienze sul campo di magistrati e forze dell'ordine, in particolare quella della Guardia di Finanza.

Il volume si articola in tre parti per consentire al lettore, anche meno esperto, di partecipare al dibattito e di acquisire le esperienze e le interpretazioni (quasi fosse un *thriller*) di chi vive le problematiche proprie del tema e molto spesso si trova a confrontarsi con un'eccessiva frammentazione legislativa, accentuata anche dalle numerose fonti che emanano regole e norme che molto spesso avrebbero bisogno di una maggiore armonizzazione.

La prima parte del volume, che poi ispira il titolo del volume, si incentra sull'economia criminale (circa il 7/8% del PIL nazionale) ed il suo collegamento con i reati del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e non di meno con quelli tributari. Il tema inizialmente è affrontato dal punto di vista di un economista d'impresa, (ovvero di chi scrive questa introduzione), che vede alterato la concorrenza sul mercato proprio da un nucleo, nemmeno tanto minore, di imprese che godono di benefici, anche fiscali, che minano il corretto funzionamento del mercato. Si potrebbe dire, parafrasando un'antica legge sulla moneta, che la "cattiva economia distrugge la buona economia". Ma il tema dell'economia si collega anche al tema della gestione di quelle imprese e di quei beni, sottratte al governo delle organizzazioni criminali per essere gestite dallo Stato e che, inesorabilmente, finiscono per fallire proprio nel momento che vengono gestite dai rappresentanti dello Stato. Il tema, non certo secondario, dell'ipotesi che lo Stato non sappia gestire né i beni né le imprese sottratte alla criminalità, viene affrontato da **Sergio Barile, Mario Calabrese e Fosca Lamberti** che offrono una prospettiva ma soprattutto una visione "sistemica" del problema: sostituire i collegamenti dell'economia criminale con quelli della buona economia; solo in questo modo si può restituire un'organizzazione imprenditoriale al circolo virtuoso dell'economia, salvaguardando gli interessi di tutti gli stakeholder. Proprio al tema delle responsabilità nell'organizzazione e nel governo dell'impresa si inserisce il lavoro di **Ciro Santoriello** che ha il merito di collegare il tema dell'antiriciclaggio con quello del d.lgs. n. 231/2001. Un tema non sempre considerato e sviluppato che invece potrebbe offrire un presidio importante nel contrasto alla corruzione specie nelle organizzazioni più estese e più complesse.

Tra queste tre visioni (economica, manageriale ed organizzativa) il volume propone i contributi di **Ranieri Razzante** che perimetra il problema alla luce della normativa europea enfatizzandone tutte le tipiche problematiche collegate la tracciabilità dei flussi finanziari; il controllo dei flussi finanziari rappresenta vero punto centrale della questione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. Proprio la questione dell'autoriciclaggio è esaminata ed illustrata in modo dirimente da **Nico D'Ascola**, firmatario della norma che introduce nel nostro ordinamento l'art. 648-ter. Il contributo spiega anche perché non era possibile eliminare in

modo semplicistico dall'art. 648-*bis* l'inciso "Fuori dai casi di concorso (...)". La questione della tracciabilità dei flussi finanziari introduce anche il ruolo degli intermediari finanziari e dei comportamenti che questi osservano in tema di tracciabilità finanziaria, anche in relazione al tema, non meno importante e di rilevante significato attuale, della lotta al terrorismo internazionale, che in questo volume è affrontato con i lavori di **Maurizio Calvi** ed **Alessandro Ceci**. In realtà molto spesso le eccessive comunicazioni che gli intermediari finanziari rilasciano (le cosiddette SOS) finiscono da un lato per essere esimenti per gli stessi istituti di credito e dall'altro per appesantire il lavoro di magistratura ed inquirenti che si trovano a discernere tra una moltitudine di segnalazioni che sovente finiscono per oscurare quelle che contengono effettivamente la notizia criminale.

La seconda parte del volume (*Il contrasto all'economia del riciclaggio: le esperienze sul campo*) che ricalca idealmente la logica esposta della prima parte, rappresenta il valore aggiunto di questo volume in quanto offre contributi di chi (Magistratura, Avvocati e Guardia di Finanza) si trova ogni giorno a confrontarsi in modo concreto con i reati presupposti, e non solo, di riciclaggio ed autoriciclaggio. In questa seconda parte il contributo di **Michele Prestipino** offre uno spaccato denso di esperienze e la dimostrazione della contaminazione silenziosa, e pertanto più pernicioso, tra "buona economia" ed "economia criminale", ovvero del ruolo dei "colletti bianchi" (*white collar*) nei tessuti socio economici della società civile. Il teorema del "riciclo finanziario", nel lavoro di Prestipino sta anche ad indicare che nel contrasto al riciclaggio occorre in primo luogo "seguire" le movimentazioni di denaro, non certo in una prospettiva nazionale ma in una latitudine internazionale del fenomeno, con riferimento ai grandi *hub* del riciclo; quasi fosse la circolazione del sangue che da ve(le)noso diventa arterioso, ovvero da illecita a lecita provenienza. L'individuazione di questi flussi finanziari non può prescindere dal ruolo e dall'azione della Guardia di Finanza, presidio e supporto alla Magistratura nella lotta ai reati economici e finanziari: in alcuni casi non "ascoltata" compiutamente. I contributi di **Giovanni Reccia** e **Carlo Simoncini** illustrano il principio della legalità alla base dell'azione della Guardia di Finanza, in alcuni casi invisibile, in realtà la prima garanzia alle regole del libero mercato. Il contributo di **Nunzia D'Elia**, collegandosi idealmente alla prima parte del volume, affronta le problematiche applicative del reato di autoriciclaggio ed offre alcuni temi di discussione empirici con cui la norma dovrà confrontarsi per non essere esimente. Si può dire che il lavoro approfondisce, dal lato di chi la norma deve attuarla, le problematiche che alcuni studiosi di diritto hanno posto in evidenza sin dall'emanazione dell'art. 648-*ter*.

Il volume prosegue affrontando nello specifico alcuni delle questioni delineate nella prima parte. Il reato di riciclaggio fuori dalla zona dell'euro di **Federico Romi**; i paradisi fiscali e le società offshore di **Alessandro Popoli**; il rici-

claggio e l'accumulazione di patrimoni illeciti di **Giuseppe Bottillo e Serena Aveta**; le indagini bancarie e patrimoniali di **Giacobbe Fois** e quello di **Leone Zeppieri** sul rapporto tra riciclaggio ed usura concludono la seconda parte del volume. Tutti temi di discussione che si collegano, con la consapevolezza di chi ha maturato la conoscenza sul campo oltre che sui volumi, proprio alla questione più generale dei grandi *hub* internazionali del riciclaggio; non ancora approfonditi sotto un profilo strettamente economico. I contributi nel loro complesso si collegano proprio a quella tematica manageriale della gestione dei beni di provenienza illecita di **Barile, Calabrese e Lamberti** che spesso si riscontra anche nei sequestri per equivalente. Questa seconda parte si conclude, idealmente, con la “parola alla difesa”, ovvero con il ruolo delle professioni di **Fabrizio Proietti**.

La terza parte del volume (*Temi di approfondimento*) sono contributi più brevi, ma proprio per questo forse più diretti ed incentrati su temi specifici non sempre discussi nei trattati scientifici e proprio per questo di maggiore interesse per il lettore che desidera recuperare i tratti essenziali ed un bibliografia di riferimento. In questa prospettiva sono affrontati i temi della “confisca allargata” (o per sproporzione) nell'aggressione dei capitali illecitamente accumulati, di **Francesco Gatto**. Il sistema di controllo interno antiriciclaggio tracciato dalla Banca d'Italia, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari nel finanziamento del terrorismo, di **Ermanno Furnari**; Il segreto bancario svizzero: l'agonia di un mito, di **Debora Marsella**; Il d.lgs. n. 231/2001: riflessioni sulla natura della responsabilità dell'ente e sul principio di legalità alla luce delle recenti novità legislative, di **Eleonora Profeta**; L'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001 nella normativa antiriciclaggio, di **Alfonso Sorice**; Lo IOR: Lo Stato Vaticano ed i rapporti con l'antiriciclaggio, di **Roberta Sciscione**; I sistemi bancari informali: il caso hawala, di **Flavio Migliozi**; I compro oro e operatori professionali in oro: criticità nelle normative che regolano, di il settore orafico, di **Francesco Ruocco**; Il Bitcoin e il riciclaggio, di **Enrico Messina**; Smurfing e Money Transfer: come ti faccio a pezzi il capital, di **Leonardo Colucci**.

Il volume nel suo complesso vuole essere un primo riferimento per quanti, economisti, giuristi ed operatori di giustizia, si trovano a confrontarsi a diverso titolo con i reati del riciclaggio e dell'autoriciclaggio.

Latina, Università Sapienza, 13 novembre 2016

**Parte I – L'economia del riciclaggio e  
dell'autoriciclaggio:  
tra normativa nazionale e direttive comunitarie**

---



# **L'economia dell'autoriciclaggio: tra norme, regole e dubbi interpretativi**

---

*Bernardino Quattrocioni\**

ABSTRACT: Il presente lavoro intende fornire un contributo in merito all'aspetto economico dell'illegalità e alla conseguente efficacia repressiva del reato di autoriciclaggio, introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. La disamina, basata in via preliminare sull'analisi delle criticità che insistono sul sistema paese Italia, ripercorre l'evoluzione normativa che ha condotto all'introduzione del reato di riciclaggio prima, e autoriciclaggio poi, nel panorama giuridico nazionale, proponendo uno studio delle possibili implicazioni manageriali che ne possono derivare. Lo studio evidenzia un quadro di particolare complessità in termini di applicazione normativa; un sistema che, a dispetto di talune apparenze, cela insidie interpretative meritevoli di ulteriori approfondimenti ed interventi normativi che ne rendano efficace l'impatto sul complesso sistema di regole che disciplina i reati economici ed i suoi riflessi sulle organizzazioni economiche.

## **1. L'economia dell'illegalità**

L'illegalità incide pesantemente sulla crescita economica di una nazione, condiziona le attività delle imprese, l'emancipazione del capitale umano, le mancate entrate fiscali, l'efficacia delle politiche governative nell'allocazione dei fondi pubblici destinati allo sviluppo. Esiste una provata relazione fra economia ed illegalità individuata in veri e propri comportamenti criminali definiti economici (SAVONA, 2001). Secondo alcuni recenti studi, l'economia illegale vale in Italia tra il 7 ed l'8% del PIL<sup>1</sup>; ciò inibisce anche gli investimenti esteri con un'incidenza negativa, (mancati investimenti) di circa 16 miliardi di lire (nel periodo 2006-2012), secondo le stime di Banca d'Italia. Ma ciò che non appare

---

\* Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Sapienza Università di Roma; Direttore del Corso di Alta Formazione Antiriciclaggio.

<sup>1</sup> Anche la virtuosa Germania non sta meglio con un 4-5%; fonte, Commissione Europea (2014), Rapporto sulla situazione sociale e dell'occupazione della *Commissione europea*, <http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it>, ma si vedano anche i siti web di Banca d'Italia ed ANAC.

nelle statistiche, spesso soggette a fisiologica esegesi algoritmica, è la distorsione di più lungo periodo in termini di immagine, considerazione e sicurezza economica che un sistema paese subisce, le cui stime sono quasi impossibili da realizzare. La cattiva economia sprigiona, allora, il suo potenziale distruttivo in grado di: pregiudicare la corretta allocazione del credito, contaminare i vertici degli intermediari finanziari delle imprese e compromettere la crescita di una nazione se non anche il sistema economico e finanziario internazionale (CRISCUOLO, 2009; CONFORTI, 2010).

Il rischio della mancata osservanza della legalità si acuisce nelle fasi avverse del ciclo economico. Durante una crisi intensa e prolungata, quale quella attuale, le imprese sono particolarmente esposte alla contaminazione, se non alla penetrazione delle organizzazioni criminali. Molto spesso le conseguenze dell'illegalità sono maggiori dei "reati presupposti" in quanto alterano la concorrenza nel "libero mercato", perché i frutti dei reati devono essere necessariamente introdotti nell'economia "sana" affinché si completi il ciclo economico del reato, ovvero quello che nella terminologia penale si identifica con il riciclaggio e, più recentemente, con l'autoriciclaggio (UIF, 2015).

La criminalità economica risulta, quindi, una specie di sovra sistema economico in cui si possono individuare comportamenti criminali, i cui autori sono persone la cui posizione sociale è elevata (*white collar crime*) all'interno di un sistema economico legalmente costituito e del tutto legittimo (CAPOLUPO, 2012)<sup>2</sup>.

Sovente nella realtà si finisce per confondere l'economia "sana" con quella "malata" in quello che gli anglosassoni chiamano *poling equilibrium* (equilibrio per confusione). In questa prospettiva restano inesplorate, almeno nella sua interezza, il contributo dell'informatica nei trasferimenti di denaro, fenomeno anche noto come *cyber laundering*. Anche per questo è rilevante l'attenzione dedicata dall'Unione Europea alla salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario

---

<sup>2</sup>La stima dell'economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo le stime realizzate, ad esempio, da SOS Impresa, la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti all'8,7% del PIL. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università utilizza una variante del *currency demand approach* per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). Un altro studio accademico (ARGENTIERO *et al.*, 2009) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello (indiretto) adottato suggerisce che nel periodo considerato l'attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12% del PIL. Lo studio mostra, inoltre, che il riciclaggio ha natura anticiclica: aumenta nei periodi di crisi (Saviano).

globale; con la Direttiva 2005/60/CE l'Unione si è dotata di presidi avanzati nelle politiche di prevenzione e contrasto del *money laundering*, introducendo l'obbligo di realizzare procedure di *customer due diligence*, da articolare secondo un approccio *risk based*. Nella prospettiva internazionale del fenomeno è fondamentale il ruolo di guida assunto dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI: *International Standard on Combatting Money Laundering and Financing of Terrorism & Proliferation*), l'organismo internazionale che definisce e promuove standard e *best practices* per la lotta al riciclaggio, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra gli Stati (RAZZANTE, 2014).

## 2. Reato di autoriciclaggio: introduzione in Italia

Nel nostro Paese, l'attenzione normativa al fenomeno del riciclaggio affonda le radici in tempi non recenti, nella legge n. 197/1991. Si è da allora sviluppato un lungo percorso che è andato a completarsi con l'emanazione del d.lgs. n. 231/2007, attuativo della Direttiva europea del 2005. Il decreto costituisce il cardine della disciplina nazionale antiriciclaggio: ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'approccio basato sul rischio, che richiede di graduare il livello delle difese alle situazioni specifiche, oltre che alla natura dei soggetti, dei prodotti e dei servizi resi; ha rafforzato gli obblighi di collaborazione, prevedendo scambi informativi tra le Autorità e i destinatari delle disposizioni.

La normativa si è completata con la recente legge 15 dicembre 2014, n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter (autoriciclaggio): «*Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni, la multa da euro 5 mila a 25 mila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*».

A cosa serve il reato di autoriciclaggio? Perché introdurre in Italia il reato di "autoriciclaggio"? Questo interrogativo aleggia da tempo nel dibattito pubblico sui temi della lotta alla corruzione, all'evasione fiscale e alla criminalità economica e organizzata, alimentato da dichiarazioni unanimi sull'opportunità della sua introduzione e da osservazioni assai più contrastanti sulla sua formulazione. E dunque: cos'è questo reato di autoriciclaggio, cosa intende colpire, è ben formulato e che rischi comporta?

In termini tecnici, il reato di autoriciclaggio punisce l'autore del reato presupposto. Secondo il codice penale, risponde di riciclaggio chi «*sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le utilità derivanti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa*».

In sostanza, riciclare significa ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi di un reato, appunto, presupposto.

Sempre secondo il codice penale, tuttavia, di riciclaggio non può rispondere l'autore del reato presupposto. Ad esempio, se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi di una rapina, di esso non può rispondere l'autore della rapina, ma solo il "terzo" rispetto a quel reato, che di solito chiede in cambio un compenso. Per questo si parla comunemente di necessaria "terzietà" del riciclatore rispetto all'autore del reato presupposto.

Perché questa terzietà? Questa è stata, certo, voluta dal legislatore, ma per ragioni, oltre che politiche, anche ideologiche e di sistema. E, in effetti, da un lato, quando è stato per la prima volta introdotto il reato di riciclaggio, chi si voleva punire era proprio il terzo riciclatore, il quale, a differenza dell'autore del reato presupposto, non soggiaceva ad alcuna pena. Si intendeva quindi colmare una lacuna nello *ius puniendi*, per reprimere un fenomeno di notevole gravità e impatto sull'economia. Dall'altro lato, si riteneva che estendere la punibilità per riciclaggio anche all'autore del reato presupposto sarebbe equivalso a sanzionare quest'ultimo per un comportamento, quello dell'autoriciclaggio, naturalmente conseguente al reato presupposto; e ciò in quanto, notoriamente, chi compie un reato a contenuto patrimoniale lo fa per godere dei proventi dello stesso. Di qui il principio di non punibilità del cd. *post factum* o di consunzione. Questa scelta legislativa comporta, però, un serio problema. Se, infatti, si esclude la punibilità per l'autore del reato presupposto, la si deve logicamente escludere anche per il concorrente in tale reato, cioè per chi, in diverso modo, ha partecipato ad esso e, in quanto tale, ne è co-autore. Il caso più eclatante è quello del "fiduciario" di un paradiso fiscale, che aiuta il contribuente a evadere il fisco emettendo fatture che il contribuente paga con soldi che il fiduciario gli restituisce all'estero dedotto il compenso.

Ecco, quindi, il motivo per cui si introduce l'autoriciclaggio: soprattutto per colpire chi, pur essendo sostanzialmente un riciclatore (spesso di professione), rimane formalmente un concorrente nel reato presupposto, ed è quindi assoggettato a pene assai minori rispetto alla gravità del fatto. E, in questo modo, restituire "vitalità" allo stesso reato di riciclaggio che, a causa di questa limitazione, ha sinora prodotto effetti repressivi, e quindi deterrenti, molto limitati.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio (dovrebbe) risolvere, poi, un problema di disallineamento normativo. Il contrasto al riciclaggio è, infatti, affidato, sul piano amministrativo, a un vero e proprio "apparato antiriciclaggio". Quest'ultimo prevede che gli intermediari finanziari, i professionisti e altri operatori identifichino i propri clienti, ne stabiliscano il livello di "rischio", registrino le operazioni più importanti, segnalino eventuali operazioni sospette di riciclaggio alla Unità di informazione finanziaria – UIF.

La legge istitutiva di questo apparato introduce, a fini amministrativi, una di-

versa definizione di riciclaggio, in forza della quale può commettere riciclaggio anche l'autore del reato presupposto. Questo provoca, però, una grave incertezza negli operatori. Che senso ha, infatti, segnalare alla UIF il sospetto riciclaggio dell'autore del reato presupposto se quest'ultimo non può essere perseguito per riciclaggio? Ecco, quindi, che l'introduzione dell'autoriciclaggio scioglie queste incertezze.

Naturalmente, il reato di autoriciclaggio deve essere costruito bene. Si deve, cioè, fare in modo che con esso: non sia punita per autoriciclaggio la stessa condotta già punita come reato presupposto (*ne bis in idem*); non sia punito qualunque utilizzo dei proventi, il che costringerebbe l'autore ad autodenunciarsi (*nemo tenetur se detegere*); non si assoggetti l'autore del reato a una pena eccessiva (proporzionalità della pena); siano al contempo utilizzabili alcuni mezzi investigativi, come le intercettazioni.

### **3. I lavori per l'introduzione del reato di autoriciclaggio (cenni)**

L'introduzione del reato di autoriciclaggio arriva al termine di una lunga fase di gestazione. La prima formulazione del reato prevedeva la punibilità del riciclaggio solo per un numero ristretto di reati presupposto. Nel 1990 il Consiglio di Europa apriva alla firma la cd. Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La Convenzione veniva ratificata con la legge n. 328/1993, che introduceva all'art. 648-*bis* c.p., l'attuale formulazione del reato di riciclaggio.

Con questa legge, da un canto, si ampliava il novero dei reati presupposto fino ad includervi «qualsiasi delitto non colposo»; dall'altro, però, l'Italia si avvaleva della possibilità di stabilire che il riciclaggio non si applicasse «alle persone che hanno commesso il fatto principale». Nello stesso senso furono, poi, ratificate la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999 e la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000.

Né l'assenza del reato di autoriciclaggio è passata inosservata agli organismi internazionali competenti. Nel suo Rapporto di *mutual evaluation* sull'Italia, il FMI rilevava come, per quanto le Quaranta Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI non imponessero espressamente la sanzionabilità dell'autoriciclaggio, l'introduzione di reato fosse nondimeno raccomandabile, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane. Similmente, nel suo Rapporto di Fase 3 sull'Italia del 2011, il Gruppo di lavoro OCSE ha osservato come, sebbene la convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri non preveda l'obbligo di punire l'autoriciclaggio, una simile lacuna normativa, «che rischia di ostacolare l'efficace applicazione della legislazione in materia di corruzione internazio-

nale, non sembra giustificata dai principi fondamentali» del diritto italiano.

A livello di Unione Europea, infine, con Risoluzione del 25 ottobre 2011 il Parlamento Europeo ha chiesto espressamente alla Commissione, in vista della proposta legislativa per l'aggiornamento della Direttiva contro il riciclaggio di denaro di «*inserire come obbligatoria ... la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuta dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita*».

D'altro canto, nel panorama internazionale non sono pochi i paesi che già prevedono il reato di autoriciclaggio. Si tratta di Paesi di *common law*, come Stati Uniti, Regno Unito e Australia, ma anche di paesi di cultura giuridica "continentale", quali Spagna, Belgio, Portogallo, Francia (che in realtà lo ha adottato in base ad una pronuncia della Cassazione), Grecia, Svizzera, san Marino e Stato della Città del Vaticano, nonché il Giappone. Nel luglio 2009, il Governatore Mario Draghi osservava, nella testimonianza alla Commissione Parlamentare Antimafia, come la «positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal FMI, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il "reato di autoriciclaggio"». Così come il Direttore della UIF Claudio Clemente ricordava, presentando nel luglio 2014 il Rapporto sulle attività del 2013, come il disallineamento tra la nozione penale e amministrativa di autoriciclaggio «*condizioni negativamente la repressione del riciclaggio stesso e, quindi, l'efficacia complessiva del sistema di contrasto*».

Anche sulla scorta di queste indicazioni, l'introduzione dell'autoriciclaggio è stata oggetto di varie iniziative di studio. Tra le più significative, nel gennaio 2013 veniva istituita, presso il Ministero della Giustizia, un "Gruppo di Studio sull'autoriciclaggio", presieduto dal Procuratore Aggiunto di Milano Francesco Greco e composto da rappresentanti della DNA, della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia, della UIF, dell'Agenzia delle Entrate e dell'accademia.

Nel corso dei lavori, il Gruppo esaminava la documentazione amministrativa e la letteratura scientifica disponibile. Sentiva esperti a diverso titolo della materia, tra cui magistrati, accademici, professionisti, rappresentanti del mondo bancario e imprenditoriale, dirigenti di amministrazioni italiane e dell'OCSE. Giungeva, infine, a formulare al Ministro Severino due proposte alternative di introduzione del reato di autoriciclaggio.

Secondo una prima proposta, l'introduzione del reato di autoriciclaggio sarebbe conseguita alla soppressione nell'attuale formulazione del riciclaggio della c.d. "clausola di riserva", che esclude la punibilità dell'autore del reato presupposto. Secondo una seconda proposta, invece, l'autoriciclaggio avrebbe costituito oggetto di un'autonoma disposizione, per la quale erano previste pene più lievi ed era esclusa la punibilità per l'autore del reato che utilizzasse i proventi per mere finalità di godimento.

Già in quella sede, peraltro, venivano introdotti due temi connessi all'auto-

riciclaggio. Da un lato, si valutava l'opportunità di introdurre un meccanismo di facilitazione del rientro in Italia di capitali illegalmente esportati (*voluntary disclosure*), diverso da un condono. Dall'altra, si sottolineava l'opportunità di rivedere la formulazione di alcuni reati, come quelli tributari, il falso in bilancio e il cosiddetto "abuso di beni sociali", la cui efficace repressione avrebbe l'effetto di prevenire il riciclaggio.

La *voluntary disclosure* è divenuta, quindi, il partner indivisibile del reato di autoriciclaggio. Ha costituito oggetto di studi dell'OCSE, che nel 2010 ne ha esaminato i caratteri in 39 Paesi, e nel 2013 ne ha raccomandato l'adozione unitamente a misure collaterali volte a migliorare per il futuro il livello di osservanza fiscale. È legata ai progressi conseguiti a livello internazionale nella lotta all'evasione fiscale, tra cui soprattutto l'accordo OCSE per lo scambio automatico dei dati in materia fiscale. È successo così che nel settembre del 2013 la Svizzera preannunciava la sottoscrizione dell'Accordo OCSE per lo scambio automatico dei dati fiscali. È in questa luce, dunque, che sono state formulate le attuali disposizioni sulla *voluntary disclosure* sull'autoriciclaggio. Quest'ultimo, colpendo le condotte di occultamento dei capitali frutto di reato ben avrebbe potuto applicarsi in futuro anche ai proventi da reati fiscali trasferiti all'estero, ma che la collaborazione volontaria provvedeva a rendere non punibili fino alla data finale per la sua presentazione.

#### **4. I presupposti nel nuovo reato**

La lettura letterale della norma conduce immediatamente lo studioso alla questione dei presupposti del nuovo reato (autoriciclaggio).

Come è noto in occasione dei precedenti scudi fiscali, ad esempio, il legislatore aveva aumentato significativamente le sanzioni per le violazioni degli obblighi del monitoraggio, tanto che poi è stato censurato a livello comunitario e ha dovuto, recentemente, fare marcia indietro e ridurle nuovamente. Così, per la nuova versione dello scudo, che più elegantemente si chiama *voluntary disclosure*, il legislatore non ha più potuto utilizzare il *metus* di un aumento delle sanzioni; e, non volendo evidentemente rinunciare ad un poco di deterrenza, ha aggiunto, contestualmente (con la legge n. 186/2014), il reato dell'autoriciclaggio nel codice penale.

Ma procediamo con ordine e vediamo, prima e brevemente, in cosa consiste l'autoriciclaggio e come è disciplinato dal neo introdotto art. 648-ter.1 c.p.

Come è noto, nel nostro ordinamento vigeva il c.d. privilegio di immunità per l'autoriciclaggio, nel senso che i reati di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (autoriciclaggio: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non potevano essere contestati agli autori o concorrenti del reato presupposto.

Questo perché si obiettava che il comportamento di celare il provento del reato fosse un *post factum* non punibile o comunque un tutt'uno, imprescindibile e necessario, rispetto alla condotta del reato-fonte e quindi la sua autonoma punizione avrebbe comportato una violazione del *ne bis in idem* sostanziale o ancora si invocava, a sostenere la immunità per l'autoriciclaggio, il principio secondo cui *nemo tenetur se detegere*<sup>3</sup>, dal momento che la condotta appariva necessaria per non autodenunciarsi del reato presupposto (es. il ladro che nasconde la refurtiva).

Invero, il reato del riciclaggio si è evoluto rispetto alla sua originaria formulazione, riconnessa a determinati odiosi reati presupposto (sequestri di persona, ecc.) dei quali costituiva una sorta di aumentata sanzione, e si è ampliato potendosi riconnettere ad ogni sorta di delitto e soprattutto venendo a proteggere un autonomo bene della vita quale l'ordine economico e l'amministrazione della giustizia. Tale conquistata autonomia rispetto al reato presupposto, ovviamente, toglie sostanza alle principali obiezioni contro l'autoriciclaggio.

Anche l'opinione pubblica ha poi iniziato a propugnare l'introduzione dell'autoriciclaggio, in relazione alle istanze comunitarie e internazionali per la lotta alla criminalità organizzata che fiorisce grazie al riciclaggio.

Nonostante gli accurati studi sul reato in oggetto e sulla formulazione normativa operati dalla Commissione Greco, il testo normativo viene tuttavia introdotto, in fretta e furia, nella legge appena approvata concernente la *voluntary disclosure*, e introduce nel codice penale un autonomo reato di autoriciclaggio (anziché eliminare la clausola di salvaguardia dal testo che punisce il reato di riciclaggio).

Il nuovo reato sanziona «chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Il testo normativo, anche per la fretta della sua redazione, lascia gravi incertezze che, se gravi e ahimè abituali in materia fiscale, non sono tollerabili in materia penale, dove il principio di legalità, con il corollario della determinatezza della fattispecie punitiva, assurge a cardine fondamentale del sistema.

Si veda, ad esempio, il requisito normativo dell'aver ostacolato concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Ebbene quando l'ostacolo deve ritenersi "concreto"? Molte arringhe, nei processi penali sull'autoriciclaggio, si animeranno certamente su questo. E ancora non è comprensibile il fatto che per

---

<sup>3</sup>La locuzione latina *nemo tenetur se detegere* (anche nella forma *nemo tenetur se ipsum accusare*) esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione).

l'omologo reato di riciclaggio tale requisito della concretezza non sia previsto. Altro punto dalla interpretazione controversa sarà quello dell'“utilizzo personale”, che non è punibile, e della sua individuazione.

## **5. Il collegamento del reato presupposto con i reati tributari**

Tutti i commentatori della recente riforma hanno sottolineato la stretta correlazione tra l'autoriciclaggio e i reati fiscali, quasi che vi sia una corrispondenza biunivoca e necessitata. I primi commenti, infatti, danno per scontato che il reato di autoriciclaggio possa avere per “reato presupposto un reato fiscale”.

Ora, se effettivamente è probabile che i futuri processi penali tributari si accompagneranno spesso alla contestazione dell'autoriciclaggio, tuttavia la considerazione del reato fiscale come reato presupposto dell'autoriciclaggio merita una più attenta ponderazione.

L'autoriciclaggio, così come l'omologa figura del riciclaggio, impone che vi sia una somma di denaro o altra utilità economica proveniente dal (moto da luogo) reato e poi riciclata; dunque tale somma, tale entità economicamente misurabile, deve essere autonomamente individuabile e deve provenire dal reato. Orbene, nella maggior parte dei reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento), il reo non ha una somma di denaro come provento del reato (quale può essere ad esempio il compenso ricevuto per una attività illecita) dato che egli al più ha risparmiato una parte del proprio patrimonio perché non ha versato l'imposta dovuta; ma si tratta del suo patrimonio, e non di un provento da reato, ed inoltre è un risparmio, non una maggior somma ricavata e “riciclabile”. Per come è formulata normativamente la fattispecie di reato, del riciclaggio come dell'autoriciclaggio, non pare dunque che reati fiscali possano neppure dar luogo a quei proventi che siano suscettibili di esser riciclati.

Senza contare che, comunque, non è possibile verificare quale parte del risparmio di imposta sia effettivamente reinvestita ovvero se l'utilizzo riguardi altra parte, lecitamente costituita, del patrimonio del contribuente.

Non si ignora che la Cassazione penale (da ultimo, Cass. 15 febbraio 2012, n. 6061) ha precisato che il riciclaggio, e quindi anche l'autoriciclaggio, può applicarsi anche per reati fonte di natura fiscale dato che la formulazione normativa parla anche genericamente di ogni “altra utilità” e quindi anche un risparmio. Ma le obiezioni sopra poste non paiono comunque superate.

Se il testo legislativo già non è dei migliori, la giurisprudenza, che si autodefinisce “diritto vivente”, dovrebbe aver cura di fissare parametri più rigorosi, specie nella interpretazione delle fattispecie penalmente rilevanti. In particolare, in tema di autoriciclaggio, ci si augura che vi sia maggior rigore di quello dimostrato sul tema del riciclaggio, ove la giurisprudenza ha sempre adottato inter-

pretazioni amplissime, specie con riguardo a situazioni *border line* come il consumo personale o il rapporto con il reato-fonte di natura tributaria che, in quanto reato di natura economica, altrimenti s'accompagnerebbe immancabilmente con una automatica contestazione di riciclaggio.

Autoriciclaggio e reati fiscali, invero, andranno sempre “a braccetto” negli anni a venire ma questo non avverrà non per logico e armonioso coordinamento tra le due ipotesi delittuose che anzi vi sono, nel rapporto tra esse, diverse incertezze e stridenti stonature, che solo la giurisprudenza, a questo punto, potrebbe, con saggezza, mitigare.

Quando il reato tributario non determina anche l'autoriciclaggio?; diciamo subito che la discriminante è l'ostacolo alla tracciabilità. Ma vediamo qualche esempio.

1. (la tracciabilità) Vendita di merci senza fattura, ma versamento dei flussi finanziari sui conti della società per pagare ad esempio mutui. L'Imposta evasa integra il reato di dichiarazione infedele ma non quello di autoriciclaggio.

2. (la copertura) Un professionista versa sul conto corrente del coniuge i proventi derivanti da evasione fiscale (reato di dichiarazione infedele). Il denaro veniva poi impiegato in altre attività. Nel 2015 presenta domanda di adesione volontaria (meglio che *voluntary disclosure*) decidendo così di integrare i propri redditi. Sebbene sia concluso il reato di autoriciclaggio questo non è perseguito avendo aderito allo scudo fiscale.

3. (il conto in chiaro) Un contribuente ha omesso il versamento dell'Iva di una società a lui riconducibile. Successivamente i proventi dell'evasione fiscale sono utilizzati per pagare i debiti dell'impresa come per esigenze di carattere personale. Nel caso in esame non è stato commesso il delitto di autoriciclaggio perché non è stata ostacolata la tracciabilità.

4. (in contabilità) Un persona fisica produce e vende merce contraffatta; i proventi dell'attività illecita sono riversati sui conti della ditta che poi sono utilizzati per acquistare terreni, capannoni. Nella fattispecie in esame non è stato commesso il reato di autoriciclaggio perché non sono stati compiuti atti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Diversamente si configura il reato di autoriciclaggio nei successivi esempi.

1. (schermatura) Un imprenditore ha commesso il reato di omessa dichiarazione in Italia per aver estero vestito la propria attività. Il denaro è stato versato sui conti di un parente, il quale attraverso prelevamenti le restituiva all'autore del reato per l'acquisto di immobili, terreni. In questo caso si integra il reato di autoriciclaggio perché attraverso artifici si è occultata la provenienza dell'illecito.

2. (prescrizione lunga) Un contribuente versava negli anni '90 ingenti somme sui conti in Svizzera. Nel 2015, volendo acquistare immobili in Italia ha trasferito l'intera somma in una banca italiana e poi ha sottoscritto un atto di acquisto di immobile. Nonostante il reato fiscale sia prescritto, il delitto di autoriciclaggio è stato compiuto nel 2015, pertanto è perseguibile (pena da 2 a 8 anni e multa da 5 a 25 mila euro).

3. (giri tortuosi) L'amministratore di una società ha organizzato corsi di formazione professionale. Il denaro incassato, oltre ad NON essere stato dichiarato ai fini fiscali è stato prelevato dai conti correnti sociali per finti pagamenti di debiti. Il denaro è stato poi versato su conti esteri e poi re-investito in una società italiana. L'imprenditore in questione ha commesso il delitto di autoriciclaggio poiché ha re-investito il denaro proveniente da una truffa ed ha compiuto atti per ostacolare la provenienza delittuosa.

4. (truffa in studio) Un professionista incassava denaro dai clienti facendo credere loro che servisse per pagare le imposte. Le somme, invece, attraverso false fatturazioni venivano trasferite sul conto corrente di un società di un parente ed utilizzate per altre attività. Il professionista ha compiuto, oltre al reato di truffa, anche quello di autoriciclaggio perché il denaro di provenienza illecita è stato re-investito, dopo trasferimenti atti ad occultare la provenienza illecita.

## **6. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta (art. 11, d.lgs. n. 74/2000): l'autoriciclaggio del provento del reato tributario**

L'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni *«chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare dell'imposta, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni»*.

La norma in parola ha anticipato nel nostro ordinamento l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio per quanto concerne il vantaggio derivante da reato tributario, con cui presenta non poche analogie. Sebbene l'art. 11, d.lgs. n. 74/2000 non faccia espresso riferimento alla commissione di un reato tributario, quale presupposto alla condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta, deve ritenersi che il richiamo alla soglia di punibilità, rappresentata da un debito tributario superiore ad euro cinquantamila, è indice che la condotta è stata preceduta dalla commissione di un reato tributario. Infatti, la predetta

soglia corrisponde a quella prevista dalla dichiarazione infedele e ricomprende quella della frode fiscale mediante altri artifici e dell'omessa dichiarazione. Pertanto, colui che realizza la condotta finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta si identifica con l'autore del reato tributario che, alla luce della soglia di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74/2000, potrà essere chiamato a rispondere, a seconda del comportamento, del reato di frode fiscale mediante altri artifici, o dei reati di omessa o infedele dichiarazione. In tale ipotesi si verifica una piena coincidenza tra l'autore del reato tributario presupposto ed il soggetto che assume una condotta finalizzata a conseguire o mantenere il risparmio fiscale provento del reato tributario, sottraendo fraudolentemente il bene ovvero realizzando una condotta idonea ad ostacolare la sua provenienza delittuosa. Come si è già detto, l'art. 11, d.lgs. n. 74/2000 presenta molteplici analogie con la fattispecie di autoriciclaggio del provento del reato tributario. Infatti, la norma in commento ne ricomprende gli elementi che lo caratterizzano e definisce le modalità della condotta di autoriciclaggio che, per i reati tributari – identificata l'utilità con il risparmio d'imposta – non può che ricollegarsi al compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva. È chiaro che, a fronte dell'impossibilità di individuare ed isolare nel patrimonio dell'autore del reato tributario l'utilità corrispondente al risparmio di imposta, la sola condotta tale da ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza delittuosa del bene è quella con cui il reo sottrae al Fisco l'equivalente dell'utilità che corrisponde al risparmio fiscale. Si è, dunque, ritenuto che l'autoriciclaggio dell'utilità derivante dal reato tributario non possa che realizzarsi attraverso le modalità che integrano la condotta dell'art. 11, d.lgs. n. 74/2000. Ne consegue che l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del risparmio fiscale, cioè dell'utilità del reato tributario, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può assumere rilevanza penale solo attraverso l'alienazione o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva. A ben vedere, la presenza dell'avverbio "concretamente", che definisce l'offensività della condotta di autoriciclaggio, consente di mutuare dall'art. 11, d.lgs. n. 74/2000 le modalità esecutive attraverso le quali può realizzarsi la condotta di chi, avendo commesso il reato tributario, cerca attraverso l'impiego, la sostituzione, o il trasferimento dell'utilità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Pertanto, nei casi in cui l'utilità coincide con il risparmio fiscale derivato dal reato tributario, la condotta di ostacolo potrà realizzarsi attraverso l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni. Laddove non sia possibile l'identificazione della frazione di risparmio fiscale da cui origina l'utilità del reato tributario nel patrimonio dell'agente – e quindi la condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dell'utilità – perché sia configurabile il reato di autoriciclaggio di utili-

tà provenienti dal reato tributario, l'unica alternativa è il ricorso all'art. 11, d.lgs. n. 74/2000. Infatti, il risparmio fiscale potrà essere oggetto di autoriciclaggio solo mediante l'alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti sui beni che l'agente dei reati tributari cerca di sottrarre alla procedura coattiva, in quanto rappresentano il riflesso diretto dell'utilità. Il reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74/2000, finisce per entrare nel paradigma dell'autoriciclaggio del provento del reato tributario e si considera norma specializzante rispetto all'art. 648-ter.1 c.p. In altre parole, la condotta di impiego, sostituzione, trasferimento dell'utilità del reato tributario, idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione di quelle utilità, si concretizza necessariamente nell'alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti sui propri beni per rendere inefficace la procedura coattiva.

## 7. Conclusioni e problematiche interpretative

A dispetto delle apparenze, il nuovo reato di riciclaggio nasconde alcune insidie, che conviene individuare per cercare di neutralizzarle.

Innanzitutto, alcune espressioni potrebbero prestarsi a interpretazioni molto divergenti. Ad esempio, cosa significa «*sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*»? Se è grammaticalmente corretto usare il termine «impiegare» in simili attività, ci si chiede invece cosa si intenda «sostituire o trasferire» in esse.

Ed ancora: cosa implica «impiegare» in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative ed in cosa consiste, al contrario, il mero utilizzo o godimento?

Ad esempio, è punibile l'autore del reato presupposto che utilizza i proventi per acquistare una casa e affittarla, per acquistare opere d'arte da esporre in casa, per “investire” nell'educazione dei figli, per sottoscrivere quote di un fondo pensione? In questi casi si tratta di impiego o di godimento? Sarà, certo, il giudice a stabilirlo.

Altro problema è ipotizzare come impatterà l'introduzione dell'autoriciclaggio sull'interpretazione della vecchia norma sul riciclaggio. Negli oltre vent'anni di vita della previsione normativa, la Cassazione ha fornito letture sempre più analitiche e circostanziate. Ad esempio, si considera ormai riciclaggio anche un semplice bonifico tra due conti correnti intestati alla stessa persona. E questo è anche comprensibile, considerato che il riciclaggio colpisce il terzo, estraneo al reato presupposto.

Ci si potrebbe, allora, chiedere se questa interpretazione estensiva varrà anche per l'autoriciclaggio; oppure se i giudici dovranno tornare sui loro passi, disallineando le interpretazioni su due fattispecie assai analoghe. In quest'ultimo caso, poi, quali potrebbero essere gli effetti sui processi in corso? Come sarà interpreta-

to il vecchio reato di riciclaggio alla luce del nuovo reato di autoriciclaggio?

Altro punto: l'imprenditore che investe in azienda i proventi dell'evasione fiscale. Stando alla lettera della norma, questa condotta sembrerebbe un "impiego in attività economiche o imprenditoriali", quindi autoriciclaggio. Ma, in questo modo, non si finisce per punire più severamente l'evasore "virtuoso" che lascia i proventi in azienda rispetto a quello "vizioso" che li utilizza per acquistare beni di consumo o comunque per utilizzi personali? Anche qui probabilmente il giudice sarà chiamato a pronunciarsi.

Altro aspetto è quello del rapporto con altri reati. In materia di contrasto alla mafia, ad esempio, esiste il reato di "trasferimento fraudolento di beni" (12-*quinquies*, legge n. 365/1992), che punisce «chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine», tra l'altro, «di agevolare la commissione» del riciclaggio. Questa previsione colpiva, quindi, ante litteram anche l'autore del reato presupposto che intesta fittiziamente i proventi a terzi per riciclarli. Quali rapporti si creeranno tra le due figure di autoriciclaggio: quella previsto dalla normativa antimafia ed il nuovo reato?

Sottoscrizione fraudolenta al pagamento di imposte. Discorso in parte simile vale per il reato tributario di «sottoscrizione fraudolenta al pagamento di imposte», che punisce, tra l'altro, chi «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte» o sanzioni sopra una certa soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Visto che qui c'è già un'attività di ostacolo, si vedrà se sarà considerato ammissibile l'autoriciclaggio dei proventi di questo reato.

Infine, la nuova disposizione non colpisce, né forse avrebbe potuto farlo, l'autoriciclaggio, in senso materiale, contestuale o funzionale al reato presupposto, come quello commesso dall'impresa che costituisce fondi extra-contabili per precostituirsi il prezzo di un altro reato, come la corruzione. Qui la disposizione non si applica perché l'autoriciclaggio è spesso assorbito nel reato di appropriazione indebita o di falso in bilancio con cui si costituisce il fondo.

In conclusione, il nuovo reato di autoriciclaggio, atteso da tempo ed oggetto di molte riletture, è, pur con molti limiti, già un risultato. Per renderlo davvero efficace occorrerà, da un lato, che la giurisprudenza si adoperi con ingegno per "fargli posto" tra altre disposizioni e "farlo lavorare" senza troppe limitazioni dogmatiche; dall'altro che il legislatore passi all'azione sulle altre tessere del complesso mosaico di misure contro la criminalità economica, come quelle sui termini di prescrizione e del falso in bilancio.

## Riferimenti bibliografici

- ARGIENTERO A., BAGELLA M., BUSATO F. (2009), *Money Laundering in a microfounded dynamic model: simulations for the U.S. and the EU-15 economies*, in *Review of Law & Economics* 5, 2, Article 4.
- CAPOLUPO S., CARBONE M., BATTAGLIA S.M., STURZO G. (2012), *Antiriciclaggio Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Milano.
- CONFORTI G. (2010), *I reati fiscali*, in CONFORTI G. (a cura di), *Guida all'antiriciclaggio in banca*, Roma.
- COSTANZA P. (2007), *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali comunitarie*, in DI AMATO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa, vol. IX, I reati del mercato finanziario*, Padova, p. 516 ss.
- CRISCUOLO L. (2009), *La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo finanziario: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette*, in CAPPÀ E., CERQUA L.D. (a cura di), *Il riciclaggio del denaro*, Bologna.
- MACRI P. (2011), *Sub. art. 648 bis*, in DOLCINI E., MARINUCCI G. (a cura di), *Codice Penale*, Milano, p. 6572 ss.
- MUCCIARELLI F. (2015), *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.* 1, p. 108 ss.
- RAZZANTE R. (a cura di) (2014), *Il Riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Milano.
- SAVIANO R. (2015), *L'economia criminale si regge sul riciclaggio tra crisi, mafia e banche*, available at <http://www.robertosaviano.com/leconomia-criminale-si-regge-sul-riciclaggio-trcrisi-mafia-e-banche> (url ultima consultazione il 13/08/2015).
- SAVONA E.U. (2001), *Economia e criminalità*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto dell'enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX.
- UIF (2015), *Rapporto annuale 2014*, Roma.
- ZANCHETTI M. (1997), *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano.

## Riferimenti legislativi

Art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio) introdotto dalla legge 18 maggio 1978, n. 198, per contrastare i fenomeni dei sequestri di persona.

Art. 648-*ter* c.p. (Autoriciclaggio: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa).

Legge 5 novembre 1990, n. 328 (Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti).

Legge 5 luglio 1991, n. 197 (Legge antiriciclaggio).

Legge 7 agosto 1992, n. 356 (Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

Legge 9 agosto 1993, n. 328 (Ratifica della Convenzione sul riciclaggio del Consiglio d'Europa).

Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica della Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale e dei protocolli contro il traffico e la tratta di migranti delle Nazioni Unite).

D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della II Direttiva antiriciclaggio).

D.m. 3 febbraio 2006, n. 141 (Ministero dell'economia e delle finanze).

D.m. 3 febbraio 2006, n. 142 (Ministero dell'economia e delle finanze).

D.m. 3 febbraio 2006, n. 143 (Ministero dell'economia e delle finanze).

Direttiva 91/308/CEE (I Direttiva antiriciclaggio).

Direttiva 2001/97/CEE (II Direttiva antiriciclaggio).

Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio), attuata con il d.lgs. 231/2007.

Legge del 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto l'art. 648-ter (autorriciclaggio).

## La Quarta Direttiva antiriciclaggio

---

Ranieri Razzante\*

ABSTRACT: Un *excursus* sulle nuove norme potrà renderci edotti non solo delle mutazioni proposte, ma anche di quelle che nel tempo si sono succedute e che hanno contribuito a costruire l'odierna architettura della regolamentazione contro il riciclaggio.

### 1. Premessa

La creazione di un mercato unico ed il conseguente abbattimento dei confini nazionali, ancorché rappresenti uno straordinario strumento di integrazione delle economie, ha inevitabilmente favorito la diffusione di una criminalità di tipo transnazionale. La fisionomia del reato di riciclaggio ha subito un progressivo mutamento alla stregua delle continue modifiche normative dei diversi Paesi nonché della straordinaria evoluzione tecnologica.

Da lineari trasferimenti di denaro illecito il *moneylaundering* si è convertito, infatti, in uno dei crimini tecnicamente più raffinati. Complesse triangolazioni finanziarie, agevolate dalla non uniformità dei presidi posti a tutela dei sistemi finanziari europei, permettono il passaggio di ingenti somme di denaro da un polo all'altro senza troppe difficoltà <sup>1</sup>.

La presa di coscienza della ramificazione di organizzazioni criminali ad esso dedite ha spinto le Autorità europee verso la realizzazione di sistemi di prevenzione e contrasto che assicurino la maggiore armonizzazione possibile <sup>2</sup>.

---

\* Docente di Legislazione Antiriciclaggio – Università di Bologna; Presidente AIRA ([www.airant.it](http://www.airant.it)); Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del Prefetto Antiracket; Direttore Centro Ricerca su Sicurezza e terrorismo di Eurispes.

<sup>1</sup> R. RAZZANTE, (a cura di), *Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, Roma, 2015, p. 29 ss.

<sup>2</sup> Per una approfondita disamina del riciclaggio come fenomeno transnazionale e della sua fisionomia *in fieri* si rimanda a R. RAZZANTE (a cura di), *Il Riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Milano, 2014.

## 2. Le direttive antiriciclaggio

L'impegno del legislatore europeo volto a contrastare il riciclaggio di denaro risale ai primi anni Novanta e le tre direttive Antiriciclaggio sono senz'altro la maggiore espressione degli sforzi profusi dall'Unione Europea per contrastare il dilagare di un fenomeno i cui perniciosi effetti rischiano di rompere gli equilibri raggiunti a livello macro economico non senza grandi difficoltà<sup>3</sup>.

Tanto premesso, la Prima Direttiva antiriciclaggio della Comunità europea, la n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, emanata dopo la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990, richiamava quasi fedelmente la disciplina della fattispecie di riciclaggio della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988, incentrandosi sulla descrizione delle condotte rilevanti<sup>4</sup>.

Queste ultime, infatti, erano descritte in termini quasi identici a quelli contenuti nella Convenzione di Vienna. Nello specifico, venivano in evidenza la conversione o il trasferimento effettuati conoscendo la provenienza illecita dei beni coinvolti, allo scopo di occultare o dissimularne la provenienza illecita ovvero di aiutare altri a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza della loro provenienza illecita. Tale impianto concettuale di riferimento è rimasto immutato nel susseguirsi delle Direttive comunitarie in materia.

La citata primigenia Direttiva faceva altresì riferimento al concetto di «attività criminosa», mediante il quale veniva circoscritto l'ambito dei reati presupposto rilevanti ai fini della configurabilità del riciclaggio. In relazione a tale profilo, la Direttiva adottava, da un lato, una definizione basata sull'indicazione di un ambito minimo armonizzato di reati che devono senz'altro costituire illeciti presupposto del riciclaggio in ciascuno degli Stati membri e, dall'altro, sul rinvio a ulteriori illeciti da indicarsi dai Paesi membri, cui pertanto veniva rimessa la possibilità di allargare il novero dei reati presupposto.

In riferimento agli obblighi di identificazione della clientela, registrazione delle operazioni e segnalazione di quelle sospette, la Prima Direttiva li riferiva in sostanza al settore finanziario. Nello specifico venivano dettati i principi in materia di identificazione che gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre a cari-

---

<sup>3</sup> In argomento, R. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011, p. 36 ss.

<sup>4</sup> In relazione alla Prima Direttiva antiriciclaggio si rimanda a: L. FEROLA, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005, p. 232 ss.; F. LOMBARDINI, *La lotta contro il riciclaggio: la direttiva europea del 10 giugno 1991 e l'esperienza svizzera*, in *Cass. pen.*, 1993, n. 1637; C.F. GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1227 ss.; A. DE GUTTRY, F. PAGANI, *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi da reato e lotta al riciclaggio*, Padova, 1995, p. 300 ss.

co degli enti creditizi e finanziari, fissando modalità di attuazione e limiti, nonché misure volte a ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali i clienti agivano. Venivano altresì previsti obblighi di conservazione dei documenti acquisiti in sede di identificazione e registrazione.

La Seconda Direttiva, n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001, ampliava notevolmente il novero delle fattispecie presupposto del riciclaggio, mediante il riferimento sia a reati specifici, sia a categorie generali di illeciti. Dunque, la seconda Direttiva, oltre ai reati già contemplati nella Direttiva precedente, richiamava «le attività delle organizzazioni criminali», come definite nell'Azione Comune del Consiglio 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, la frode e la corruzione. Si faceva altresì riferimento a reati suscettibili di generare «consistenti proventi» e punibili «con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro».

La Seconda Direttiva estendeva poi il campo d'applicazione delle misure antiriciclaggio oltre il mondo dell'intermediazione finanziaria, prevedendo obblighi particolari anche per le persone giuridiche e fisiche allorquando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale. Venivano dunque individuati tra i destinatari della normativa: i revisori contabili esterni, i consulenti tributari, gli agenti immobiliari, i commercianti di pietre o metalli preziosi o opere d'arte, le case d'asta, le case da gioco, i notai, gli avvocati, nonché tutti quei soggetti coinvolti in operazioni di compravendita immobiliare, apertura o gestioni di conti bancari, o libretti di deposito<sup>5</sup>. Gli obblighi cui questi ultimi erano sottoposti consistevano essenzialmente nell'identificazione della clientela, nella registrazione delle operazioni, nella conservazione della relativa documentazione per almeno cinque anni e nella segnalazione di operazioni sospette alle autorità responsabili del contrasto al riciclaggio<sup>6</sup>.

La Terza Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE del 25 novembre), abrogando l'antecedente Direttiva 2001/97/CE, ha permesso di consolidare il diritto comunitario esistente adottando una struttura articolata e completa<sup>7</sup>.

Invero, tra i meriti che ad essa non possono non essere riconosciuti, primeggia quello di aver realizzato una significativa estensione dei reati del riciclaggio volta a consentire una maggiore operatività della fattispecie penalmente sanzionata. Detta Direttiva ha innanzitutto dato una definizione ampia della condotta di riciclaggio, allineando la nozione comunitaria di reati presupposto a quella di reati gravi di cui all'Azione Comune n. 98/699 GAI.

In tal senso è venuto meno il riferimento a reati suscettibili di generare pro-

---

<sup>5</sup> P. CIANI, G. MARCHESI, *La politica europea in materia di riciclaggio e reati finanziari*, in *Riv. G.d.F.*, 2002, p. 13 ss.

<sup>6</sup> In argomento si veda, R. RAZZANTE (a cura di), *Riciclaggio internazionale e normativa di contrasto: gli effetti sul sistema imprese*, Roma, 2015.

<sup>7</sup> Per un approfondimento si veda G. TRAMONTANO, *La Terza Direttiva antiriciclaggio e obblighi per i professionisti*, in *Riv. Scuola sup. econ. e fin.*, 1° marzo 2006.

venti significativi e sono stati, in sostituzione, richiamati «i reati puniti con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

La lista dei reati presupposto, inoltre, è stata integrata con la menzione del finanziamento del terrorismo. In relazione a quest'ultimo, il provvedimento ha inoltre fornito la seguente definizione: la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli artt. da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

Il nocciolo duro dell'atto legislativo che ci occupa in questa sede è quello relativo al complesso sistema di presidi imposti al fine garantire la solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari utilizzati sempre di più per occultare l'origine dei proventi di attività criminose. In tal senso, l'obbligo di semplice identificazione è stato sostituito con un complesso dovere di *customer due diligence*, da adempiere sulla base di procedure e misure variabili in funzione del rischio del caso concreto e applicabile non solo all'atto dell'instaurazione del rapporto d'affari, ma in tutta la fase successiva dello svolgimento della relazione.

L'interesse del legislatore si è altresì incentrato sul tema della individuazione del titolare effettivo, c.d. *beneficialowner*, definito dalla medesima Direttiva come «la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata una attività». Definizione questa che prende spunto dal testo delle Raccomandazioni del GAFI integrandola, al fine di garantire una maggiore operatività, con il riferimento a percentuali prefissate di proprietà o controllo.

Il quadro normativo veniva completato con l'adozione, da parte della Commissione europea, della Direttiva 2006/70/CE, recante misure di attuazione su alcune materie specifiche: l'individuazione di attività che, se svolte in forma limitate o occasionale, non rilevano per l'applicazione delle misure antiriciclaggio; la specificazione della nozione di «persone politicamente esposte», sottoposte a misure rafforzate di adeguata verifica; la descrizione di situazione caratterizzate da rischio contenuto, per le quali possono trovare applicazione misure semplificate.

### **3. La Quarta Direttiva**

A seguito dell'analitica revisione delle Raccomandazioni per mano del GAFI (2012) ed avvalendosi delle risultanze di uno studio sull'applicazione della Terza